Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 267 del 28 settembre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Martedì, 28 settembre 1982   SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1982, n. **687.**

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1982.

Determinazione delle tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1982, n. **687.**

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, con il quale si è provveduto a modificare le tariffe postali e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1982, n. 73, che prevede l'istituzione di una voce tariffaria nel servizio dei conti correnti postali;

Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336, che prevede l'istituzione di uno speciale documento di riconoscimento, denominato « carta del correntista postale »;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 luglio 1982, con il quale si è provveduto a stabilire le modalità e le caratteristiche tecniche del suddetto documento;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 24 settembre 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1982 le tariffe postali, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; a decorrere dalla medesima data i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle *E*, *F* e *G*, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le tariffe postali, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; restano in vigore le tabelle *E*, *F* e *G* menzionate nel comma precedente.

A decorrere dal 1° ottobre 1982 sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878 e 12 marzo 1982, n. 73, citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 18

TABELLA *A*

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. — Lettere (1):

fino a 20 gr invii normalizzati (2)	L. 350
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 600
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 800
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 1.600
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 3.000
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 5.000
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 8.000

1.2. — Biglietti postali (1) . . . . L. 250

1.3. — Fatture commerciali: invii normalizzati (3) . L. 300

1.4. — Carte manoscritte:

fino a 100 gr	L. 700
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 1.500
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 2.900
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 4.800
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 7.500

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.

1.5. — Cartoline di Stato e dell'industria privata (1) L. 250

1.6. — Avvisi di ricevimento e di pagamento . L. 300

1.7. — Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (2) . L. 250

1.8. — Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10 e cedole di commissioni librarie:

fino a 20 gr: invii normalizzati (3) .	L.	150
da oltre 20 gr fino a 50 gr .	»	200
da oltre 50 gr fino a 100 gr .	»	250
da oltre 100 gr fino a 250 gr .	»	350
da oltre 250 gr fino a 500 gr .	»	750
da oltre 500 gr fino a 1000 gr .	»	1.000
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr .	»	1.500

1.9. — Pieghi di libri:

fino a 500 gr .	L.	500
da oltre 500 gr fino a 1000 gr .	»	900
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr .	»	1.000

1.10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1°: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti o settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 1
per ogni 50 gr o frazione in più . » 0,50

gruppo 1°-*bis*: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 1,50
per ogni 50 gr o frazione in più . . » 0,50

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 10
per ogni 50 gr o frazione in più . » 4,50

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 12
per ogni 50 gr o frazione in più . » 6

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 24
per ogni 50 gr o frazione in più . » 12

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 55
per ogni 50 gr o frazione in più . » 30

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Per esigenze di servizio, e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . L. 40
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 15

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascuno oggetto:
per ogni 50 gr o frazione . . . . L. 30

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . L. 120

1.11. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (1) . . . . L. 20

1.12. — Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 gr	L.	400
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	700
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1.400
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	2.000

2. — Pacchi

2.1. — Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. — Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg	L.	1.500
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	1.750
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	2.200
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	3.700
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	4.500
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	5.300

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 100%.

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

2.3. — Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a)* della presente voce maggiorate del 100%.

2.4. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . . L. 700

b) ingombranti: tariffa unica . . . . . » 1.400

2.5. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 5.000) L. 350

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. — Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b)* . L. 700

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . . » 350

3.2. — Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . . . L. nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. . . » nulla

Pacchi:

fino a 1000 gr . . . . » 700

per ogni 500 gr o frazione in più . . . . » 350

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. — Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale delle corrispondenze fino a L. 10.000 con suggellatura facoltativa (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) L. 500

2) assicurazione ordinaria ed assicurazione convenzionale di valore superiore a L. 10.000:

a) tassa di assicurazione:

sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura e di raccomandazione, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . . » 1.400

sui pacchi, oltre la tassa di francatura, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . » 3.400

b) tassa unica supplementare, per le particolari misure di sicurezza da adottare per le corrispondenze ed i pacchi con valore dichiarato superiore a L. 100.000 e per tutti i pacchi contenenti armi o parte di esse . . . . » 15.000

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui al punto 2), lettera *a)*, maggiorata del 100%, oltre la tassa unica di cui al punto 2), lettera *b)*, qualora il valore dichiarato superi le L. 100.000, ovvero si tratti di pacchi contenenti armi o parte di esse.

3.4. — Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 500

3.5. — Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 800

3.6. — Fermo in posta e fermo telegrafo:

diritto fisso . . . . L. 150

3.7. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . L. 250

3.8. — Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciale: 20%.

3.9. — Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 3.500

3.10. — Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile . . L. 1.000

se a cura dell'amministrazione: diritto mensile » 8.500

3.12. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 12.000

3.13 — Tessere postali di riconoscimento . . . . L. 800

3.14. — Carta del correntista postale . . . . . . L. 2.000

3.15. — Diritto fisso: per la richiesta in visione di titoli pagati per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari per conoscere l'esito di titoli postali . . . . L. 1.000

3.16. — Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . L. 30

b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico di vendita francobolli e bollatura, bollo figurato o no):

per il primo giorno . . . . L. 300.000

per ogni giorno successivo al primo . . . . » 250.000

per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . » 20.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'amministrazione, oltre ai servizi di cui al precedente punto *b)*, per ogni giorno di impiego . . . . » 100.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . . L. 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.17. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . L. 200

b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . L. 200

c) diritto che deve essere corrisposto all'amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:

per ogni pacco:

fino a 10 kg . . . . L. 1.000

da 10 kg fino a 20 kg . . . . » 2.000

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. — Modulo vaglia . . . . L. 100

4.2. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000 . . . . L. 500

da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . . . » 1.100

da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . . . » 1.700

da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000 . . . . . » 2.900

da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000 . . . . . » 3.500

4.3. — Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . L. 250

4.4. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 450

4.5. — Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 200

4.6. — Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . L. 1.100

b) per ogni vaglia di servizio . . . . » 350

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.7. — Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamenti nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 1.100

4.8. — Riscossioni di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 850

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . » 150

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 700

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . » 150

4.9. — Conti correnti postali:

a) versamenti:

tassa . . . . L. 400

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili:

tassa (da addebitare sul conto traente) . . . . L. 550

Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale;

c) tassa speciale per tutte le operazioni di versamento e di pagamento di assegni non vidimati effettuate in tempo reale, oltre la tassa normale se dovuta:

sull'importo del versamento o dell'assegno, con arrotondamento al milione successivo della frazione di somma e con esclusione delle operazioni di importo fino a L. 1.000.000 . . . . L. 0,1‰

Sono comunque esclusi dalla tassa speciale le operazioni in tempo reale disposte dall'Amministrazione postale;

d) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . L. 300

e) copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni facciata del modello ch 4-*bis* o per ogni foglio di tabulato o parte di esso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . L. 600

f) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . L. 1.000

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

g) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . L. 650

h) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto) . . . L. 700

i) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . L. 200

l) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciati dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . L. 200

m) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro . . . . . . L. 1.100

n) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . L. 450

o) accettazione dei modelli DM/10/M:

per ogni modello . . . . L. 650

p) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionale di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti del singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale o mensile) . L. 10.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo « grandi utenti »:

ai grandi utenti fatturatori . . L. 5
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 6

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei record contenenti tutti i dati, compreso il campo « grandi utenti » forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:

ai grandi utenti fatturatori . . . . . . L. 3
ai grandi utenti non fatturatori . . . . . . » 4

4) se il supporto magnetico viene fornito al livello del centro nazionale, in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2) e 3) sono aumentate, per ogni record, di . . L. 5

4.10. — Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 1.500

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. — Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . . . L. 1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.12. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000 . . L. 100
per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 2.000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000 . . . . » 3.000
per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000 . . . . » 4.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *B*

TARIFFE TELEGRAFICHE

5. — SERVIZI ORDINARI

5.1. — Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.300
per ogni parola in più . . . . » 50

5.2. — Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 4.600
per ogni parola in più . . . . » 100

5.3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa . . . . L. 3.100
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . » 50

5.4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa . . . . L. 6.200
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . » 100

5.5. — Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):

tassa fissa . . . . L. 2.600

5.6. — Telegrammi « Oceano »:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.300
per ogni parola in più . . . . » 50

5.7. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 600
per ogni parola in più . . . . » 15

5.8. — Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 500
per ogni parola in più . . . . » 10

5.9. — Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

a) per ogni telegramma ordinario:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.300
per ogni parola in più . . . . » 50

b) per ogni telegramma urgente:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 4.600
per ogni parola in più . . . . » 100

6. — SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. — Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18×9,9:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.000

b) fototelegrammi del formato cm 18×13,2:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 2.300

c) fototelegrammi del formato cm 18×16,5:

cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 2.300

d) fototelegrammi del formato cm 18×19,8:

sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 2.300

6.2. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;

detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1, a seconda del formato.

6.3. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.1;

le dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.800

6.4. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2.;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . L. 2.800

b) trasmissioni dirette a posti privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . . L. 2.800

per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . » 700

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GASPARI

TABELLA *C*

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME.

7.1. — Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola .	L. 175
tassa di bordo per ogni parola .	» 115

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiera e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . .	L. 115
tassa di bordo per ogni parola .	» 80
tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola .	» 175

7.2. — Radiofototelegrammi scambiati, via stazione radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

		Mediterraneo	Altri mari
a) formato di cm 18 × 9,9:			
tassa costiera		L. 5.700	11.400
tassa di bordo		» 5.700	11.400
tassa di linea	telegrafica	» 2.300	2.300
	di prosecuzione	» 1.750	1.750
Totale		L. 15.450	26.850
b) formato di cm 18 × 13,2:			
tassa costiera		L. 7.150	14.300
tassa di bordo		» 7.150	14.300
tassa di linea	telegrafica	» 2.300	2.300
	di prosecuzione	» 1.750	1.750
Totale		L. 18.350	32.650
c) formato di cm 18 × 16,5:			
tassa costiera		L. 8.550	17.100
tassa di bordo		» 8.550	17.100
tassa di linea	telegrafica	» 2.300	2.300
	di prosecuzione	» 1.750	1.750
Totale		L. 21.150	38.250
d) formato di cm 18 × 19,8:			
tassa costiera		L. 9.950	19.900
tassa di bordo		» 9.950	19.900
tassa di linea	telegrafica	» 2.300	2.300
	di prosecuzione	» 1.750	1.750
Totale		L. 23.950	43.850

7.3. — Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 3.900
tassa di bordo	» 1.950
tassa di linea: compresa nella tassa costiera	» —
Totale	L. 5.850

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 1.350
tassa di bordo	» 960
tassa di linea	» 690
Totale	L. 3.000

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 900
tassa di bordo	» 630
tassa di linea	» 690
Totale	L. 2.220

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 750
tassa di bordo	» 570
tassa di linea	» 690
Totale	L. 2.010

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.6. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	2.850
tassa di bordo	»	1.950
tassa di linea	»	690
Totale . . .	L.	5.490

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.950
tassa di bordo	»	1.260
tassa di linea	»	690
Totale . . .	L.	3.900

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. — Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.8. — Conversazioni « personali »:

a) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicate nei medesimi punti *a*) e *b*), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *D*

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX

8.1. — Comunicazioni urbane:

minimo un minuto	L.	170
ogni minuto successivo o frazione	»	85

8.2. — Comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto	L.	400
ogni minuto successivo o frazione	»	200

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto	L.	550
ogni minuto successivo o frazione	»	275

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50 %.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50 %.

Per i collegamenti ordinari (durata minima un anno) deve essere garantito per ciascun posto telex un traffico minimo annuo nella misura di L. 400.000.

Limitatamente ai posti ubicati nella stessa sede di utente e selezionabili a ricerca automatica progressiva da un unico numero telex, il traffico minimo da garantire è fissato nella seguente misura:

per due posti	L.	700.000
per tre posti	»	1.000.000
per quattro posti	»	1.300.000
per ogni altro posto dopo i primi quattro posti	»	400.000

Ai fini del computo del traffico minimo svolto dai predetti posti telex è ammessa la compensazione, nel senso che detto traffico viene calcolato sulla base di quello complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente ed ubicati in un'unica sede operativa.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di L. 30.000.

8.3. — Comunicazioni telex da e per i posti pubblici: oltre alla normale tariffa telex, è dovuta la seguente soprattassa: per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'amministrazione:

minimo un minuto	L.	1.000
ogni minuto successivo o frazione	»	250

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex)

per ogni comunicazione telex in arrivo	L.	350

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *E*

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, pieghi di libri e spedizioni miste . . kg 2

N.B. — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.

2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . . kg 7

3. — Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie . . . gr 20

4. — Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . kg 1

5. — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'amministrazione:

vuoti . . . . gr 500

con corrispondenza . . . . kg 2

6. — Pacchi:

a) pacchi postali ordinari . . . . kg 20

b) pacchi urgenti . . . . » 5

c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . . . » 10

d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . » 10

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

2. — Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. — Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. — Pacchetti postali e campioni: cm 45 × 20 × 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro. In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.

5. — Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45 × 45 × 20.

6. — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione: centimetri 50 × 30.

7. — Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × 14 (tolleranza — 2 mm);

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE

1. — Assicurazione ordinaria e convenzionale:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze e per i pacchi . L. 2.000.000

b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime:

per le corrispondenza e per i pacchi . L. 200.000

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione o eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali . . . . L. 1.000.000

nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . . . . . . » 50.000

3. — Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dalla Amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . . . L. 100

limite massimo per ciascun vaglia . . . . . » 1.000.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse della Amministrazione;

per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo è:

per gli uffici principali . . . . L. 7.500.000

per gli uffici locali . . . . » 5.000.000

4. — Riscossioni di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . . L. 2.000.000

5. — Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dell'Amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni « cassa » degli uffici dei conti correnti . . . . L. 10.000.000

per gli uffici locali di rilevante entità . » 7.500.000

per gli uffici locali di media e minore entità . . . . » 5.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti ed i postagiro . . . . . L. 100

per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione non sono soggette ad alcun limite.

6. — Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per gli uffici principali . . . . L. 10.000.000

per gli uffici locali di rilevante entità . . » 7.500.000

per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

Per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;

b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione) . . . . L. 100

7. — Buoni postali fruttiferi:

l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

per gli uffici principali .	L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità . .	» 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità	» 5.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

8. — Operazioni effettuate nei recapiti: i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

9. — Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere: il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 50.000.

10. — Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti: le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili verso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3 *a*) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione, mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, Sedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli Istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *F*

INDENNITA' PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI.

1. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *G*

INVII NORMALIZZATI

1. — DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — REQUISITI

2.1. — *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. — Forma rettangolare.

2.1.2. — La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. — Dimensioni:

minima mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. — Peso massimo: gr 20.

2.1.5. — Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. — Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. — Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. — *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. — Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. — Peso minimo: gr 3.

2.3. — *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. — Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;

ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. — Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. — Peso minimo: gr 3.

2.4. — *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. — Grammatura della carta:

massima: gr 300 al metro quadrato;
minima: gr 190 al metro quadrato.

E' prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 gr al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. — *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. — Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. — Grammatura della carta:

massima: gr 300 al metro quadrato;

minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a gr 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a gr 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a gr 53 per metro quadrato.

2.5.3. — Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. — Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati

3.1. — Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. — Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. — Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. — Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. — Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. — Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — Corrispondenze

1.1. — Lettere (1):

fino a 20 gr invii normalizzati (2)	L.	400
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	700
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	900
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	1.900
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	3.500
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	5.800
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	9.200

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretta a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

1.2. — Biglietti postali (1) . . . . L. 300

1.3. — Fatture commerciali: invii normalizzati (2) . L. 350

1.4. — Carte manoscritte:

fino a 100 gr	L.	800
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	1.800
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	3.400
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	5.600
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	8.700

1.5. — Cartoline di Stato e dell'industria privata (1) L. 300

1.6. — Avvisi di ricevimento e di pagamento . . . L. 350

1.7. — Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (3) . . . L. 300

1.8. — Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10 e cedole di commissioni librarie:

fino a 20 gr invii normalizzati (4)	L.	200
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	250
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	300
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	400
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	900
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	1.200
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	1.700

1.9. — Pieghi di libri:

fino a 500 gr	L.	600
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	1.000
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	1.200

1.10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	1
per ogni 50 gr o frazione in più	»	0,50

gruppo 1°-*bis*: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	1,50
per ogni 50 gr o frazione in più	»	0,50

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	10
per ogni 50 gr o frazione in più	»	4,50

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	12
per ogni 50 gr o frazione in più	»	6

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretta a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.

(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . L. 24

per ogni 50 gr o frazione in più . . . . . . » 12

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . L. 70

per ogni 50 gr o frazione in più . . . . . . » 35

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

Per esigenze di servizio, e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 45

per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 20

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto:

per ogni 50 gr o frazione . . . . L. 40

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . L. 150

1.11. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (1) . . . . L. 20

1.12. — Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 gr . . . . L. 450

da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . » 800

da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . » 1.600

da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . » 2.300

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

2. — PACCHI

2.1. — Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. — Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg . . . . L. 1.800

da oltre 1 kg fino a 3 kg . . . . » 2.000

da oltre 3 kg fino a 5 kg . . . . » 2.600

da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . » 4.300

da oltre 10 kg fino a 15 kg . . . . » 5.300

da oltre 15 kg fino a 20 kg . . . . » 6.200

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 100 %.

2.3. — Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce maggiorate del 100%.

2.4. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 800

b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 1.600

2.5. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 5.000) . . . . L. 400

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. — Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b*) . . . L. 1.000

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 500

3.2. — Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . L. nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. . . . . » nulla

Pacchi:

fino a 1000 gr . . . . » 800

per ogni 500 gr o frazione in più . . . . . . » 400

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. — Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale delle corrispondenze fino a L. 10.000 con suggellatura facoltativa (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) *. . . L. 500

2) assicurazione ordinaria ed assicurazione convenzionale di valore superiore a L. 10.000:

a) tassa di assicurazione:

sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura e di raccomandazione, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . L. 1.600

sui pacchi, oltre la tassa di francatura, per ogni 100.000 lire o frazione . . . . » 4.000

b) tassa unica supplementare, per le particolari misure di sicurezza da adottare per le corrispondenze ed i pacchi con valore dichiarato superiore a L. 100.000 e per tutti i pacchi contenenti armi o parte di esse . . . . L. 15.000

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui al punto 2), lettera *a*) maggiorata del 100 %, oltre la tassa unica di cui al punto 2), lettera *b*) qualora il valore dichiarato superi le L. 100.000 ovvero si tratti di pacchi contenenti armi o parte di esse.

3.4. — Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 600

3.5. — Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 1.000

3.6. — Fermo in posta e fermo telegrafo:

diritto fisso . . . . L. 150

3.7. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . L. 300

3.8. — Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15 %;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15 %;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20 %.

3.9. — Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 4.000

3.10. — Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile . . L. 1.000

se a cura dell'amministrazione: diritto mensile » 10.000

3.12. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 15.000

3.13. — Tessere postali di riconoscimento . . . L. 900

3.14. — Carta del correntista postale . . . . . L. 2.000

3.15. — Diritto fisso: per la richiesta in visione di titoli pagati — per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari — per conoscere l'esito di titoli postali . . . . L. 1.000

3.16. — Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . L. 30

b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico di vendita francobolli e bollatura, bollo figurato o no):

per il primo giorno . . . . L. 300.000

per ogni giorno successivo al primo. . . . . » 250.000

per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . » 20.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'amministrazione, oltre ai servizi di cui al precedente punto *b*), per ogni giorno di impiego . . . . » 100.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . . » 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.17. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . L. 250

b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . L. 250

c) diritto che deve essere corrisposto all'amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:

per ogni pacco:

fino a 10 kg . . . . L. 1.200

da 10 kg fino a 20 kg . . . . » 2.300

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. — Modulo vaglia . . . . L. 100

4.2. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000 . . . . L. 600

da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . . . » 1.300

da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . . . » 2.000

da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000 . . . . . » 3.300

da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000 . . . . . » 4.000

4.3. — Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . L. 300

4.4. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 500

4.5. — Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 200

4.6. — Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . L. 1.300

b) per ogni vaglia di servizio . . . . » 400

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.7. — Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . L. 1.300

4.8. — Riscossioni di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . L. 1.000

per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 150

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 200.000 . . . L. 800

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . » 150

4.9. — Conti correnti postali:

a) versamenti:

tassa L. 500

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili:

tassa (da addebitare sul conto traente) . L. 600

Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale;

c) tassa speciale per tutte le operazioni di versamento e di pagamento di assegni non vidimati effettuate in tempo reale, oltre la tassa normale se dovuta:

sull'importo del versamento o dell'assegno, con arrotondamento al milione successivo della frazione di somma con esclusione delle operazioni di importo fino a L. 1.000.000 . . . . . L. 0,1 %

Sono comunque esclusi dalla tassa speciale le operazioni in tempo reale disposte dall'Amministrazione postale;

d) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . L. 300

e) copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni facciata del modello ch *4-bis* o per ogni foglio di tabulato o parte di esso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . » 600

f) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . » 1.000

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

g) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . L. 700

h) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . L. 700

i) attestazioni di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . L. 200

l) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciati dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . L. 200

m) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro . . . . . . L. 1.300

n) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . L. 500

o) accettazione dei modelli DM/10/M:

per ogni modello . . . . L. 650

p) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionale di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti del singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale o mensile) . . . L. 10.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo « grandi utenti »:

ai grandi utenti fatturatori . . . . L. 5

ai grandi utenti non fatturatori . . . . . . » 6

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei record contenenti tutti i dati, compreso il campo « grandi utenti » forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:

ai grandi utenti fatturatori . . . . L. 3

ai grandi utenti non fatturatori . . . . . » 4

4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale, in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono aumentate, per ogni record, di . . . . . . » 5

4.10. — Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 1.500

la stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. — Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.12. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000 . . L. 100

per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 2.000

per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000 . . . . » 3.000

per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000 . . . . » 4.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA 2

TARIFFE TELEGRAFICHE

5. SERVIZI ORDINARI

5.1. — Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.700
per ogni parola in più . . . . » 50

5.2. — Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 5.400
per ogni parola in più . » 100

5.3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa . L. 3.600
per ogni parola aggiunta dal mittente . » 50

5.4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa . L. 7.200
per ogni parola aggiunta dal mittente . » 100

5.5. — Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):

tassa fissa . L. 3.000

5.6. — Telegrammi « Oceano »:

tassa fissa fino a dieci parole . L. 2.700
per ogni parola in più . » 50

5.7. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 700
per ogni parola in più . . » 15

5.8. — Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 600
per ogni parola in più . . » 10

5.9. — Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

a) per ogni telegramma ordinario:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.700
per ogni parola in più . . . » 50

b) per ogni telegramma urgente:
tassa fissa fino a dieci parole . . . L. 5.400
per ogni parola in più . . » 100

6. SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. — Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × 9,9:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . . L. 2.300

b) fototelegrammi del formato cm 18 × 13,2:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 2.700

c) fototelegrammi del formato cm 18 × 16,5:
cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 2.700

d) fototelegrammi del formato cm 18 × 19,8:
sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.700

6.2. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;

detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1, a seconda del formato.

6.3. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.1;

le dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.200

6.4. — Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.200

b) trasmissioni dirette a posti privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.200
per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . » 800

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME.

7.1. — Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . . . . L. 200
tassa di bordo per ogni parola . . . . » 130
oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . . . L. 130
tassa di bordo per ogni parola . . . . » 90
tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola . . . . . » 200

7.2. — Radiofototelegrammi scambiati, via stazione radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

			Mediterraneo	Altri mari
a) formato di cm 18 × 9,9:				
tassa costiera		L.	6.550	13.100
tassa di bordo		»	6.550	13.100
tassa di linea	telegrafica	»	2.600	2.600
	di prosecuzione	»	2.000	2.000
	Totale	L.	17.700	30.800

		Mediterraneo	Altri mari
b) formato di cm 18 × 13,2:			
tassa costiera		L. 8.200	16.400
tassa di bordo		» 8.200	16.400
tassa di linea	telegrafica	» 2.600	2.600
	di prosecuzione	» 2.000	2.000
Totale		L. 21.000	37.400
c) formato di cm 18 × 16,5:			
tassa costiera		L. 9.800	19.600
tassa di bordo		» 9.800	19.600
tassa di linea	telegrafica	» 2.600	2.600
	di prosecuzione	» 2.000	2.000
Totale		L. 24.200	43.800
d) formato di cm 18 × 19,8:			
tassa costiera		L. 11.400	22.800
tassa di bordo		» 11.400	22.800
tassa di linea	telegrafica	» 2.600	2.600
	di prosecuzione	» 2.000	2.000
Totale		L. 27.400	50.200

7.3. — Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 4.500
tassa di bordo	» 2.100
tassa di linea: compresa nella tassa costiera	» —
Totale	L. 6.600

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. — *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):*

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 1.560
tassa di bordo	» 1.080
tassa di linea	» 810
Totale	L. 3.450

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 1.050
tassa di bordo	» 720
tassa di linea	» 810
Totale	L. 2.580

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto *successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.* Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e *navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde* metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 870
tassa di bordo	» 660
tassa di linea	» 810
Totale	L. 2.340

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.6. — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 3.300
tassa di bordo	» 2.100
tassa di linea	» 810
Totale	L. 6.210

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 2.200
tassa di bordo	» 1.400
tassa di linea	» 810
Totale	L. 4.410

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. — Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.8. — Conversazioni « personali »:

a) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicate nei medesimi punti a) e b), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GASPARI

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX

8.1. — Comunicazioni urbane:

minimo un minuto . . . . L. 200
ogni minuto successivo o frazione . . . . » 100

8.2. — Comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto . . . . L. 500
ogni minuto successivo o frazione . . . . » 250

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto . . . . L. 700
ogni minuto successivo o frazione . . . . » 350

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

Per i collegamenti ordinari (durata minima un anno) deve essere garantito per ciascun posto telex un traffico minimo annuo nella misura di L. 400.000.

Limitatamente ai posti ubicati nella stessa sede di utente e selezionabili a ricerca automatica progressiva da un unico numero telex, il traffico minimo da garantire è fissato nella seguente misura:

per due posti . . . . L. 700.000
per tre posti . . . . » 1.000.000
per quattro posti . . . . » 1.300.000
per ogni altro posto dopo i primi quattro posti » 400.000

Ai fini del computo del traffico minimo svolto dai predetti posti telex è ammessa la compensazione, nel senso che detto traffico viene calcolato sulla base di quello complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente ed ubicati in un unica sede operativa.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . . L. 30.000

8.3. — Comunicazioni telex da e per i posti pubblici: oltre alla normale tariffa telex, è dovuta la seguente soprattassa: per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'amministrazione:

minimo un minuto . . . . L. 1.200
ogni minuto successivo o frazione . . . . » 300
(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex)
per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . . » 400

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre **1982.**
Determinazione delle tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 24 dicembre 1980, con il quale si è provveduto alla revisione delle tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1982 le tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto, sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1 e 2, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto, sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° ottobre 1982 è abrogato il decreto ministeriale 20 novembre 1980, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1982
Registro n. 29 Poste, foglio n. 294

TABELLA 1

1. — *Soprattasse telegrafiche relative ai servizi speciali ed accessori*

1.1. — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . L. 2.300

1.2. — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . » 4.600

1.3. — Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero - RPAIMx . . . . » 200

1.4. — Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC . . . . L. 2.300

1.5. — Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria . . . . » 50

1.6. — Avvisi di servizi tassati:

a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . . L. 2.300

b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa . . . . » 4.600

c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . » 2.300

1.7. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . » 450

1.8. — Rilascio di copia di un telegramma: tassa fissa . . . . » 800

1.9. — Diritto fisso per rilascio duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . » 450

1.10. — Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:

per ogni telegramma . . . . » 150

minimo mensile . . . . » 2.400

1.11. — Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:

a) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre) . . . . L. 16.000

b) per un anno solare . . . . » 28.000

1.12. — Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le Borse della Repubblica . . . » 600

1.13. — Trasmissioni dei telegrammi a mezzo del servizio telex:

oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli utenti telex destinatari dei telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 1.11.

1.14. — Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse e ai canoni telex:

per ogni foglio . . . . L. 1 500

1.15. — Fonodettatura di telegrammi:

1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:

a) nell'ambito della rete urbana o settoriale . . L. 600

b) nell'ambito distrettuale . . . . » 700

2) Per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . . » 150

1.16. — Soprattassa per riformatazione di radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON » 400

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA 2

2. *Soprattasse per i servizi speciali relativi allo scambio di telefoto*

2.1. — Soprattassa per risposta pagata - RPx	L.	250
2.2. — Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC	»	2.300
2.3. — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso - Postxp	»	1.150
2.4. — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp	»	1.850
2.5. — Soprattassa per posta raccomandata - PR	»	1.050
2.6. — Soprattassa per fermo posta raccomandata GPR	»	1.200

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *A*

1. *Soprattasse telegrafiche relative ai servizi speciali ed accessori*

1.1. — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	L.	2.650
1.2. — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico uregnte di pagamento	»	5.300
1.3. — Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero - RPAIMx	»	250
1.4. — Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC	»	2.650
1.5. — Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria	»	50
1.6. — Avvisi di servizio tassati:		
a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	2.650
b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa	»	5.300
c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	»	2.650
1.7. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	550
1.8. — Rilascio di copia di un telegramma: tassa fissa	»	1.000
1.9. — Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	550
1.10. — Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
per ogni telegramma	L.	200
minimo mensile	»	2.800
1.11. — Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre)	L.	18.000
b) per un anno solare	»	32.000
1.12. — Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le Borse della Repubblica	»	700

1.13. — Trasmissioni dei telegrammi a mezzo del servizio telex:

oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 1.11.

1.14. — Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse e ai canoni telex: per ogni foglio	L.	1.500
1.15. — Fonodettatura di telegrammi:		
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:		
a) nell'ambito della rete urbana o settoriale	L.	700
b) nell'ambito distrettuale	»	800
2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana	»	200
1.16. — Soprattassa per riformatazione di radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON	»	450

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *B*

2. *Soprattasse per i servizi speciali relativi allo scambio di telefoto*

2.1. — Soprattassa per risposta pagata - RPx	L.	300
2.2. — Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC	»	2.650
2.3. — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso - Postxp	»	1.300
2.4. — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp	»	2.150
2.5. — Soprattassa per posta raccomandata - PR	»	1.200
2.6. — Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR	»	1.400

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

(4581)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651145/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.